


Statuto

*Spiegato su 26. da aprile 1996 a Parigi
secondo la legge francese di 1901*



Euromontana

European association for mountain areas

Association Européenne pour les zones de montagne

46, rue Philippe le Bon, B-1000 Bruxelles Belgium

PEMESSA

Euromontana dichiara di voler mantenere dei legami privilegiati con la Confederazione Europea dell'Agricoltura (CEA) la cui decisione presa nel 1974 di istituire "una conferenza europea per i problemi economici e sociali delle regioni di montagna" ha prefigurato la creazione della presente associazione. La CEA é membro di diritto di Euromontana.

1. Denominazione, Sede e Oggetto Sociale

Art. 1

Le persone morali di diritto pubblico e privato nel firmare l'atto costitutivo se dichiarano membri fondatori di un'associazione a vocazione internazionale, neutrale dal punto di vista confessionale e politico, senza scopo di lucro e senza scopo scientifico, denominata EUROMONTANA.

Art. 2

L'associazione sarà normata dalla legge francese del 1° luglio 1901.
La sede dell'associazione é istituita in Rue de la Baume n° 11
75008 Parigi.

Art. 3

L'associazione ha come scopo il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna in Europa, in particolare attraverso :

- a) l'espressione, la promozione e la difesa degli interessi culturali, economici, politici e scientifici delle popolazioni di montagna nei confronti dell'Unione Europea, dei governi degli Stati europei, delle organizzazioni incaricate delle politiche culturali, sociali, economiche e di tutte le organizzazioni che operano nelle aree montane;
- b) la valorizzazione delle attività di ricerca riguardanti le aree montane a livello locale, regionale, nazionale e settoriale.
L'agricoltura, la silvicoltura e l'ambiente sono oggetto di particolare attenzione;
- c) l'informazione dell'opinione pubblica sui problemi delle aree montane e la realizzazione di pubblicazioni;
- d) il favorire la formazione e la ricerca nelle zone di montagna, nonché lo studio dei problemi economici, sociali ed ecologici in Europa e nelle zone di montagna dal punto di vista delle popolazioni di montagna;
- e) lo sviluppo della cooperazione internazionale per ridurre le disuglianze tra le regioni di montagna d'Europa.
Per raggiungere gli scopi che si é fissata, EUROMONTANA collabora con altre istituzioni europee.

2. Soci e Risorse

Art. 4

L'associazione si compone di :

- a) organizzazioni internazionali riguardanti le montagne,
- b) persone morali di diritto privato legalmente costituite a norma delle leggi, regolamenti e usi dei loro paesi d'origine ed in particolare :
 - le organizzazioni nazionali e regionali delle aree montane,
 - le organizzazioni economiche, professionali e culturali con una parte importante dei loro associati e delle loro attività in zona di montagna;

- c) persone morali di diritto pubblico o assimilate :
-regioni, Lander, cantoni, comuni e altre istituzioni specializzate o che operano in regioni montane.

Art. 5

Il comitato direttivo di EUROMONTANA decide l'ammissione di un socio a maggioranza dei voti dei soci presenti.

La qualità di socio si perde per dimissione o esclusione.

La dimissione viene trasmessa per scritto al comitato direttivo. Essa avrà effetto soltanto alla fine dell'anno osservando un preavviso di 6 mesi.

Il comitato direttivo può, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, escludere un socio dell'associazione che contravviene agli interessi di quest'ultima o che, nonostante i richiami scritti, non ha versato la quota annuale.

Il finanziamento di Euromontana é assicurato da :

- a) le quote annuali dei soci,
- b) le regalie e lasciti di terzi e di donatori,
- c) i contributi finanziari e la remunerazione delle prestazioni,
- d) i redditi da capitale,
- e) gli altri redditi.

L'assemblea generale dei delegati fissa l'ammontar e delle quote di adesione dei soci.

Le quote annuali vengono rimosse dal segretariato.

Il socio che lascia l'associazione non ha alcun diritto da rivendicare sul fondo sociale.

3. Organismi Elettivi

Art. 6

Gli organismi elettivi di EUROMONTANA sono :

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato direttivo, l'esecutivo
- c) l'organo di controllo finanziario
- d) il segretariato.

4. L'assemblea Generale dei Delegati

Art. 7

L'assemblea generale dei delegati é l'organo superiore di EUROMONTANA. Essa é l'organismo sovrano per tutte le materie che non delega ad un'altra istanza. In particolare ha le seguenti competenze :

- a) attività di consultazione e presa di posizione sui problemi fondamentali delle aree montane e definizione degli orientamenti di lavoro dell'associazione,
- b) elezione del comitato direttivo e dei membri dell'organo di controllo,
- c) approvazione della relazione delle attività,
- d) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,
- e) fissazione delle quote annuali di adesione,
- f) modifica dello statuto,
- g) partecipazione a organizzazioni che non perseguono scopo di lucro
- h) scioglimento dell'associazione.

Art. 8

L'assemblea generale è convocata una volta l'anno dal presidente. La convocazione deve essere inviata ad ogni socio almeno 30 giorni prima della riunione e contenere l'ordine dei lavori.

Il Comitato direttivo può convocare una riunione straordinaria dell'Assemblea generale quando deve pronunciarsi su importanti questioni. Inoltre una convocazione straordinaria dell'Assemblea generale può essere richiesta da un quinto degli aventi diritto.

Art. 9

I delegati dell'assemblea generale sono designati dagli organismi aderenti soci secondo le regole seguenti :

- a) organizzazioni internazionali : da 5 a 10 delegati

- b) persone morali di diritto privato secondo la legislazione del paese d'origine :
 - organizzazioni nazionali delle aree montane :
massimo 10 delegati
 - organizzazioni regionali delle aree montane :
massimo 5 delegati
 - organizzazioni professionali d'importanza nazionale secondo l'art. 4, lettera a, linea 2 : da 3 a 10 delegati al massimo secondo la proporzione dei soci in zona di montagna

- c) persone morali di diritto pubblico o assimilate, collettività territoriali, regioni, Lander, cantoni, comuni e altre istituzioni che hanno delle responsabilità o esercitano attività specifiche in area montana :
massimo 5 delegati.

Art. 10

Ogni delegato presente in assemblea generale ha diritto ad un solo voto. Non può ricevere più di due deleghe

Art. 11

Salvo casi eccezionali previsti dal presente statuto, le elezioni e le decisioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo. I risultati del voto sono portati alla conoscenza di tutti i membri.

Non è possibile deliberare su alcun oggetto che non sia all'ordine del giorno o che non sia votato a maggioranza dei voti.

Art. 12

L'assemblea generale può autorizzare l'associazione a aderire a delle fondazioni o a realizzarle. Essa può anche partecipare a organismi a scopo di lucro allo scopo di finanziare impegni particolari.

Art. 13

L'assemblea generale elegge per una durata di 4 anni un organo di controllo finanziario composto da 3 persone di diverse organizzazioni. Quest'ultimo verifica il bilancio consuntivo e presenta una relazione all'assemblea generale.

5. Modifica dello Statuto—Scioglimento

Art. 14

La revisione parziale o totale del presente statuto si fa con il consenso dei due terzi dei delegati presenti o rappresentati nell'assemblea generale straordinaria.

Lo scioglimento di EUROMONTANA puo' essere decisa soltanto dalla maggioranza dei tre quarti dei delegati presenti o rappresentati.

In caso di scioglimento di EUROMONTANA e dopo aver nominato i liquidatori, i beni di proprietà che rimangono dopo aver saldato i debiti devono essere devoluti a scopi di utilità pubblica nelle aree montane.

6. Amministrazione

Art. 15

L'associazione é amministrata da un comitato direttivo composto da un massimo di 30 membri nell'ambito di una rappresentanza equilibrata.

I membri del comitato direttivo sono eletti dall'assemblea generale per una durata di 4 anni. Il rinnovo della carica é possibile.

Durante la durata del mandato i membri dimissionari possono essere sostituiti per il resto del mandato fino alla successiva assemblea generale.

Le candidature relative all' elezione del comitato direttivo possono essere sia presentate dal comitato direttivo, sia proposte da delegati e trasmesse al segretariato di EUROMONTANA 20 giorni prima dell'assemblea generale.

I membri del comitato direttivo possono essere revocati dall'assemblea deliberante alla maggioranza dei due terzi dei membri effettivi presenti o rappresentati.

Art. 16

Il comitato direttivo elegge al suo interno un esecutivo composto da un presidente, cinque vice-presidenti e un tesoriere con rappresentatività equilibrata. L'esecutivo é eletto per un periodo di 4 anni.

Art. 17

Il comitato direttivo si riunisce con la frequenza giudicata necessaria dal presidente mountain areas al minimo 2 volte all'anno o quando due membri lo richiedono.

In caso di impedimento i membri del comitato direttivo possono farsi rappresentare da una persona a loro scelta. Il comitato direttivo puo' deliberare validamente soltanto con la metà dei membri presenti o rappresentati.

Art. 18

Il comitato direttivo ha il compito di gestire, amministrare e eseguire le decisioni dell'assemblea generale.

Il comitato direttivo é competente per decidere di necessarie collaborazioni. Puo' attribuire compiti specifici al presidente e ai vice-presidenti. Puo' nominare membri onorari che hanno aiutato EUROMONTANA o si sono adoperati per promuovere le aree montane.

Esso prepara l'ordine del giorno dell'assemblea generale. Gli sono inoltre assegnati i compiti seguenti:

- a) consulenze, studi e presentazione di proposte riguardanti tutte le materie oggetto di decisione da parte dell'assemblea generale;
- b) decisioni riguardanti il programma di attività;
- c) nomina del direttore, dei collaboratori e collaboratrici;
- d) ammissione e dimissione dei soci;
- e) convocazione dell'assemblea generale;
- f) nomina dei gruppi di lavoro;
- g) regolazione delle competenze finanziarie;
- h) determinazione delle indennità;
- i) chiusura dei contratti.

Article 19

Le decisioni del comitato direttivo sono prese alla maggioranza dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità, il voto del presidente é decisivo.

Art.20

Il direttore é responsabile del segretariato amministrativo.

Art. 21

Le azioni giudiziarie, sia in accusa, sia in difesa, sono seguite dal comitato direttivo rappresentato dal presidente o da un membro designato a questo fine da quest'ultimo.

Art. 22

Se necessario, il comitato direttivo puo' istituire delle commissioni e dei gruppi di lavoro. Persone che non fanno parte di EUROMONTANA possono essere chiamate a collaborare ai lavori di un gruppo di lavoro.

7. Bilancio Preventivo e Consuntivo

Art. 23

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno salvo proposta accettata dal comitato direttivo.

Il comitato direttivo é tenuto a sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale il rendiconto dell'esercizio passato e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

8. Disposizionie Generali

Art. 24

Tutto quello che non é previsto dal presente statuto sarà regolato conformemente alle disposizioni della legge, attraverso il regolamento interno dell'associazione.

Art. 25

Per una durata massima di due anni, i soci fondatori assicureranno la gestione e l'amministrazione dell'associazione e designeranno una giunta esecutiva.
